



# Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE DI  
SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

Roma, 13 luglio 2020

Ai Sigg. ri Prefetti della Repubblica  
LORO SEDI

Ai Sig.ri Commissari del Governo  
per le province di  
TRENTO E BOLZANO

Al Sig. Presidente della Regione  
Valle d'Aosta  
AOSTA

E, p.c. Al Gabinetto del  
Sig. Ministro  
SEDE

Oggetto: Decreto 21 maggio 2020, n. 71. Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani dei crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 164- Serie Generale -del 1 luglio u.s., è stato pubblicato il decreto 21 maggio 2020, n. 71- "Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie", che entrerà in vigore il prossimo 16 luglio.

Il decreto dà attuazione alle recenti normative di cui alle leggi 27 dicembre 2017; n. 205; 11 gennaio 2018, n. 4 come modificata dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 e 30 dicembre 2018, n. 145.

A norma dell'art. 2 del Regolamento, sono beneficiari gli orfani di crimini domestici, figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dall'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza da dichiararsi secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 1 lett. b) del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 37 della legge 20



# Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

maggio 2016, n. 76; o vittima di omicidio ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5.1 del codice penale, o di omicidio a seguito dei delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-octies del codice penale.

Il Capo II disciplina le misure a sostegno del diritto allo studio, con la previsione dell'erogazione di borse di studio e la gratuità o semigratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni.

Tali benefici sono rivolti a studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, delle Università, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

L'art. 6 del Regolamento prevede che il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici sia verificato sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., recanti comunque l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), individuante i beneficiari come sopra detto.

Le istanze devono essere presentate alle Prefetture-UTG di residenza degli orfani, che le trasmetteranno, all'esito dell'istruttoria, a questo Ufficio commissariale.

Gli studenti degli istituti di grado primario e secondario devono produrre certificato di frequenza degli studi. Di tale circostanza è resa dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le istanze e le dichiarazioni di frequenza degli studi devono essere sottoscritte dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, se non decaduto ai sensi dell'art. 330 c.c., ovvero dal tutore ai sensi dell'art. 346 c.c., o dagli enti di assistenza nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 354 c.c.

L'istanza deve essere accompagnata anche dalla dichiarazione che il richiedente è orfano di crimini previsti dall'art. 2 del Regolamento.

L'importo delle borse di studio sarà determinato con delibera annuale del Comitato di solidarietà, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio di supporto del Commissario inerenti al numero degli orfani, alle classi di età e alla condizione scolastica nell'ambito delle risorse confluite sul Fondo di rotazione e ripartite dal Regolamento.

Sull'istanza provvede il Commissario, previa delibera del Comitato di solidarietà.

---

Nel Capo III sono previste risorse per le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento degli orfani nell'attività lavorativa e incentivi alle assunzioni, con l'erogazione di risorse, nel primo caso, alle Regioni e Province autonome e, nel secondo, ai datori di lavoro.



# Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

Il riparto delle risorse tra le Regioni e le Province autonome è effettuato il primo anno sulla base della popolazione residente e negli anni successivi sulla base degli eventi delittuosi riscontrati nel corso dell'anno precedente in ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Le istanze saranno presentate dagli interessati alle Prefetture –UTG, che ne cureranno l'istruttoria e le trasmetteranno a questo Ufficio commissariale.

La ripartizione delle risorse sarà deliberata dal Comitato di solidarietà sulla base delle domande presentate.

Le Regioni e le Province autonome renderanno annualmente al Commissario sulle spese sostenute.

Per quanto riguarda gli incentivi all'assunzione, ai datori di lavoro privato che assumono , con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, gli orfani in possesso dei requisiti di cui al Capo 1, è riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata , fino al 50 per cento dei contributi dovuti, per un periodo massimo di 36 mesi a valere sulle risorse indicate nell'art. 11.

Le domande devono essere trasmesse dai datori di lavoro all'INPS e alla Prefettura –UTG di residenza dell'orfano, che le trasmetterà a questo Ufficio.

Sulle domande presentate delibererà il Comitato di solidarietà.

L'incentivo è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purchè con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.

L'INPS in caso di scostamento dai limiti di spesa non acquisirà ulteriori domande; raggiunto il limite di spesa annuale ne informa il Commissario il quale a sua volta riferisce al Comitato.

L'art. 12 prevede che nel caso di fruizione parziale dell'incentivo e di riassunzione del lavoratore, l'incentivo è riconosciuto al nuovo datore di lavoro.

Dispone inoltre che il datore di lavoro invia segnalazione all'INPS e alla Prefettura –UTG che a sua volta provvede all'inoltro al Commissario, dell'interruzione del rapporto di lavoro entro i 36 mesi dall'assunzione; la segnalazione dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla data dell'interruzione, specificandone le motivazioni.

Nell'art. 13 si prevede per il caso di licenziamento individuale , per giustificato motivo oggettivo, nei 24 mesi successivi all'assunzione, la revoca dell'incentivo e il recupero delle somme già corrisposte.

---

Nel Capo IV sono previste somme a ristoro delle spese documentate sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica



# Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

indicate nella tabella A dell'allegato 1 nonché a ristoro delle spese documentate sostenute per le prestazioni non rientranti nei livelli essenziali di assistenza di cui alla tabella A.

In ogni caso sono rfuse somme per le spese mediche ed assistenziali, esclusivamente per il triennio 2018 -2020.

Le domande sono presentate alle Prefetture-UTG di residenza dell'orfano, che provvederà alla loro istruttoria e trasmissione all'Ufficio del Commissario. Le istanze devono essere sottoscritte da chi esercita la responsabilità genitoriale e accompagnate dall'autocertificazione dello stato di orfano ai sensi dell'art. 2 del Regolamento.

-----  
Il Regolamento prevede infine un sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del combinato disposto delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 11 gennaio 2018, n. 4 e 30 dicembre 2018, n. 145 citate, nella misura di 300 euro mensili per ogni minore, salvo il caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, nel qual caso è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.

Le istanze devono essere presentate alle Prefetture-UTG di residenza della famiglia per l'inoltro al Commissario e devono essere corredate da copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore e da copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale.

L'art. 20 precisa che la famiglia deve essere riconosciuta affidataria ai sensi della legge 184/1983 e che l'orfano non deve aver compiuto la maggiore età alla data del 1 gennaio 2020.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici è verificato sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di p.p., recanti comunque l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento.

Nel Capo VI sono riportate le disposizioni finali. In particolare si evidenzia che le istanze sono presentate per ciascun anno di durata del sostegno economico e i benefici previsti dal decreto sono cumulabili tra loro.

Per l'applicazione della normativa si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si fa riserva di far tenere linee operative sugli indirizzi del Comitato di solidarietà.

IL COMMISSARIO  
Cannizzaro